

TCRS



Teoria e Critica della Regolazione Sociale

Quaderno 2011

Paolo Di Lucia

L'ORDINAMENTO DELLA VENDETTA BARBARICINA. UN *CASE-STUDY* PER L'ONTOLOGIA SOCIALE

Centro Studi TCRS

Via Crociferi, 81 - 95024 Catania - Tel. +39 095 230478 - tcrs@lex.unict.it

Paolo Di Lucia
Università di Milano
paolo.dilucia@unimi.it

In:
Intenzionalità collettiva e figure della responsabilità
Quaderno 2011

ISSN: 1970-5476
Centro Studi
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"
Via Crociferi, 81 - 95024 Catania
Tel. +39 095 230478 - Fax +39 095 230462
tcrs@lex.unict.it
www.lex.unict.it/tcrs

Paolo Di Lucia

L'ORDINAMENTO DELLA VENDETTA BARBARICINA.
UN CASE-STUDY PER L'ONTOLOGIA SOCIALE

1. *Interpersonale vs. transpersonale nell'ontologia sociale del giovane Bobbio.*

1.0. *Il sintagma 'ontologia sociale' in Norberto Bobbio.*

Il sintagma, della lingua tedesca, '*soziale Ontologie*' appare per la prima volta più di un secolo fa, nel 1910, in un manoscritto (pubblicato postumo) del fenomenologo Edmund Husserl [Proßnitz, 1869 - Freiburg im Breisgau, 1938].

In Edmund Husserl, '*soziale Ontologie*' designa una ontologia regionale [*regionale Ontologie*]: l'ontologia della regione "società" [*Gesellschaft*].¹

Non è un caso allora che ad introdurre in Italia il sintagma 'ontologia sociale' sia stato proprio Norberto Bobbio [1909 - 2004], nella prima monografia italiana dedicata al pensiero di Edmund Husserl: *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, 1934.

Scrive Bobbio:

"Sarà compito dell'*ontologia sociale* definire la società e classificare le diverse forme di associazione, e infine sarà compito della *sociologia*, com'è comunemente intesa, di presentare una descrizione fenomenica dei vari fatti e atti prodotti dalla vita in comune."²

¹ Cfr. Paolo Di Lucia, *Tre modelli dell'ontologia sociale*, 2003, p. 10. Nella seconda metà del XX secolo nasce una ontologia sociale di tradizione analitica: cfr. David-Hillel Ruben, *The Metaphysics of the Social World*, 1985; Margaret Gilbert, *On Social Facts*, 1989; John R. Searle, *The Construction of Social Reality*, 1995.

² Norberto Bobbio, *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, 1934, pp. 132-133. E aggiunge: "Considerata la società come genere sommo costitutivo di una regione, la scienza pura della società diventa in base alla teoria di Husserl l'ontologia della regione società, scienza essenzialmente descrittiva e concreta. Considerato il diritto come manifestazione sociale, la scienza giuridica pura diventa di conseguenza una disciplina particolare nell'ambito dell'ontologia sociale."

1.1. Bobbio e l'ontologia della società.

1.1.1. L'attenzione filosofica del giovane Bobbio per quella scienza nuova, l'*ontologia sociale*, alla quale Edmund Husserl aveva dato i natali, è documentata ancora nel 1938, in due scritti sulla persona e la società, pubblicati negli "Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino":

(i) *La persona nella sociologia contemporanea*, 1938;

(ii) *La persona e la società*, 1938.

In questi due saggi, alla cui analisi è dedicato il presente studio, emerge con chiarezza la tesi fondamentale della ontologia sociale di Bobbio.

Secondo Bobbio, la condizione necessaria e sufficiente che una collezione di individui deve soddisfare per poter costituire una *società* è la *interpersonalità* di essa.

Scrivendo Bobbio:

"Non c'è bisogno [...] di subordinare l'individuo a qualcosa di estraneo a lui che lo trascenda, quindi di spersonalizzarlo per concepire e giustificare la società; *la società è già presente nelle persone in quanto si riconoscono e in questo riconoscersi reciproco comunicano tra di loro* nei limiti segnati dai bisogni e dall'ambiente o da altre circostanze esteriori".³

Condizione necessaria e sufficiente affinché si costituisca una società (un "noi") è, dunque, che ognuno dei membri riconosca nell'altro un altro "io" (un "tu").

1.1.2. In particolare, nei due scritti giovanili sulla persona e la società del 1938, Norberto Bobbio elabora un paradigma originale: il paradigma "società *transpersonale* vs. società *interpersonale*".

³ In realtà la tesi di Bobbio è ancora più complessa poiché in questo passo egli afferma ad un tempo *interpersonalità* e *intrapersonalità* della società. Secondo Bobbio (*La persona e la società*, 1938, p. 175), "la società è già presente nelle persone, in quanto si riconoscono, e in questo riconoscersi reciproco comunicano tra di loro".

1.2. Il paradigma "società transpersonale vs. società interpersonale".

1.2.1. In particolare, secondo Bobbio, la socialità si manifesta in due forme distinte: il "noi" della *società transpersonale* e il "noi" della *società interpersonale*.

Nel "noi" della *società transpersonale* ciascun membro della società è in relazione con gli altri, *indirettamente*, per il tramite di un scopo comune che lo lega agli altri membri della società.

Nel "noi" della *società interpersonale* ciascun membro della società è in relazione con gli altri, *direttamente*, per il rapporto personale che lo lega agli altri.

Scrive Bobbio:

"Mentre vi sono associazioni, la cui formazione è dovuta al fatto che certi fini l'uomo può raggiungere meglio in società che da solo, e in tali associazioni ciascun componente non è in relazione diretta con gli altri, ma è soltanto in relazione con lo scopo comune, e quindi soltanto indirettamente con gli altri membri, che può anche "personalmente" non conoscere, vi sono altre associazioni, la cui essenza sta nei rapporti "personali" tra i membri, e in cui i membri formano un tutto sociale non già per il fine che vogliono raggiungere, ma per l'intimo accordo che si forma tra persona e persona."⁴

1.2.2. Secondo Bobbio, vi sono dunque due *modi di essere* dell'uomo rispetto all'uomo, due forme associative:

"nella *prima* predomina lo scopo e i singoli componenti sono visti soltanto in funzione di esso, nella *seconda* prevale il vincolo personale, e lo scopo (se c'è, ma può anche non esserci) è un elemento puramente secondario ed accidentale."⁵

La seconda di queste due forme associative (il "noi" della società interpersonale) è, kantianamente:

⁴ Norberto Bobbio, *La persona e la società*, 1938, p. 174.

⁵ Norberto Bobbio, *La persona e la società*, 1938, p. 175.

“quella forma di unione associativa in cui l’individuo-membro mantiene tutto il suo valore di persona, in cui cioè l’individuo singolo non è considerato *come strumento per raggiungere il fine*, ma come *fine in se stesso*.”⁶

1.2.3. La distinzione di due forme associative (“società transpersonale vs. società interpersonale”), introdotta da Bobbio negli scritti degli anni ’30 (del XX secolo), non era sfuggita al filosofo del diritto Antonio Pigliaru [Orune, 1922 - Sassari, 1969].

Così Pigliaru (*Persona e ordinamento giuridico*, 1953) aveva sintetizzato l’analisi di Bobbio:

“Per Bobbio, la società vive nella persona che dice noi”.⁷

Nel § 2., del presente studio, intendo mostrare la fecondità ermeneutica del paradigma di Bobbio (“società transpersonale vs. società interpersonale”) per la comprensione di quella pratica collettiva chiamata “vendetta”, diffusa nella parte centrale della Sardegna, e studiata analiticamente proprio da Antonio Pigliaru: *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, 1959.

2. *L’ordinamento della vendetta barbaricina in Sardegna: un case-study per l’ontologia sociale.*

2.0. *Due codici della vendetta: codice della vendetta barbaricina vs. codice della vendetta della criminale.*

2.0.1. Nel libro *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, 1959 (un’opera alla quale Norberto Bobbio amava fare riferimento), il filosofo del diritto sardo Antonio Pigliaru⁸ enuncia un’ipotesi sorprendente.

⁶ Norberto Bobbio, *La persona e la società*, 1938, p. 175.

⁷ Antonio Pigliaru, *Persona e ordinamento giuridico*, 1953, p. 42.

⁸ Ne *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, 1959, Pigliaru compie una operazione metodologica di grande originalità: codifica *ex post* l’ordinamento vendicatorio della Barbagia, mediante la formulazione di un “codice della vendetta barbaricina” in 23 articoli. Sul valore cruciale di questa opera per la antropologia del diritto del XX secolo cfr. Ignasi Terradas Saborit, *Justicia vindicatoria*, 2008. Sul significato dell’opera di Pigliaru per la filosofia cfr. Amedeo Giovanni Conte, *Il gioco della vendetta. Costitutività e incommensurabilità nella filosofia di Antonio Pigliaru*, 2010.

Secondo Pigliaru, è falso che il codice della vendetta barbaricina si identifichi con il codice di una società criminale (*societas sceleris*), come quella che conosciamo sotto il nome di "banditismo sardo".

Secondo Pigliaru, v'è tra la vendetta *barbaricina* e la vendetta *criminale* del "banditismo sardo", una connessione *non essenziale*, ma *accidentale*, *contingente*.

Scrive Pigliaru:

"Il rapporto tra la pratica della vendetta e un fenomeno complesso come il banditismo, non è un rapporto essenziale, ma accidentale, derivando principalmente da quel conflitto di ordinamenti e di sistemi etici per cui, chi sia stato offeso e creda ancora nel sistema della vendetta come sistema normativo, si trova spesso nelle condizioni di dover rischiare la condizione del bandito."⁹

2.0.2. Più in generale, secondo Pigliaru è falso che la pratica della vendetta barbaricina si identifichi con la pratica collettiva della vendetta che è caratteristica delle società criminali (le *societates sceleris*).

Scrive Pigliaru:

"L'ordinamento giuridico emergente dalla pratica della vendetta in Barbagia non si identifica con quegli ordini giuridici che presiedono alla organizzazione della società dei ladroni".¹⁰

Ciò equivale a riconoscere implicitamente che è improprio parlare di *un* codice della vendetta (un *unico* codice della vendetta), poiché di codici della vendetta ne esistono almeno *due*, il primo irriducibile al secondo:

- (i) il codice della vendetta *barbaricina*;
- (ii) il codice della vendetta *criminale* (praticata nella *societas sceleris*) (per esempio: la vendetta del "banditismo organizzato"¹¹, della mafia, della camorra, del gangsterismo).

⁹ Antonio Pigliaru, *Un'intervista sul problema del banditismo in Sardegna* (1962), in Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 338.

¹⁰ Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 54. Sulla vendetta come pratica di gruppo cfr. Rodolfo Sacco, *Vendetta*, 2012, p. 1118.

¹¹ Sui caratteri istituzionali del banditismo sardo cfr. un'opera coeva a quella di Pigliaru: E. J. Hobsbawm, *Primitive Rebels*, 1959. Sulla mafia cfr. Diego Gambetta, *The Sicilian Mafia*, 1993.

Il riconoscimento dell'esistenza di una *pluralità* di codici della vendetta è, dunque, uno dei contributi più interessanti della ricerca di Pigliaru.

Ma v'è davvero differenza tra la pratica (e il codice) della vendetta *barbaricina* e la pratica (e il codice) della vendetta *criminale* (la vendetta di una *societas sceleris*)?

Per rispondere a questa domanda mi avvarrò del paradigma di Bobbio: il paradigma "società interpersonale vs. società transpersonale".

È Pigliaru stessa a suggerirmi, implicitamente, di seguire tale via quando scrive che la differenza tra i due codici dipende dalla differenza tra le due *societates*:

"La differenza fondamentale tra il codice della vendetta proprio delle società criminali e il codice della vendetta barbaricina è data dalla *diversa situazione di questa società rispetto a quella.*"¹²

2.0.3. Formulo allora la mia ipotesi interpretativa: quella diversa situazione della *societas* barbaricina rispetto alla *societas* criminale alla quale fa riferimento Pigliaru, è la differenza tra una società *interpersonale* (un "noi" interpersonale) e una società *transpersonale* (un "noi" transpersonale).

Mentre il codice della vendetta *barbaricina* è il codice di una società *interpersonale* (§ 2.1.), il codice della vendetta *criminale* è il codice di una società *transpersonale* (§ 2.2.).

Vediamo di spiegare.

2.1. *Il codice della vendetta barbaricina quale codice di una società interpersonale.*

Il codice della vendetta *barbaricina* è il codice di una società *interpersonale*.

Che il codice della vendetta *barbaricina* sia il codice di una *società interpersonale* (una società nella quale, secondo Bobbio: "ciascun membro della società è in relazione con gli altri, *direttamente*, per il rapporto personale che lo lega agli altri") sembra mostrato da due tratti caratteristici della *societas* barbaricina:

¹² Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 57.

- (i) primo tratto: la *societas* barbaricina è una *societas* "spontanea";
- (ii) secondo tratto: la *societas* barbaricina è una *societas* "auto-telica" (ossia: "avente un fine in sé").

Ecco due passi nei quali Pigliaru caratterizza la *societas* barbaricina come "spontanea" ed "auto-telica":

Primo passo: "spontaneità della societas barbaricina".

"L'uomo barbaricino [...] è un uomo a cui non è fatto altro dovere che quello di essere uomo. La sua azione non è presa in considerazione solo come un mero problema tecnico – cioè in rapporto ad un determinato fine che sia da raggiungere – ma più profondamente e diciamo pure più umanamente, così come è presa in considerazione tutta l'azione umana nel diritto".¹³

Secondo passo: "auto-telicità della societas barbaricina".

"La differenza essenziale tra le norme che pongono la vendetta nel sistema della società criminale e le norme che regolano la vendetta nella società barbaricina, è proprio nel fatto che quelle presuppongono il ladrone [...]; queste pensano l'uomo negli stessi termini in cui l'uomo è pensato nell'ordinamento giuridico in quanto semplice ordine umano".¹⁴

Il codice della vendetta *barbaricina*, è dunque il codice di una *società interpersonale*, di una comunità di soggetti individuali (di persone):

"questa comunità è semplicemente una comunità di vita, [...] una comunità umana, insediata in un'area culturale originaria, ma appunto entro quell'area, [...] una *semplice comunità umana*".¹⁵

¹³ Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 58.

¹⁴ Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 58.

¹⁵ Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 57.

2.2. *Il codice della vendetta criminale quale codice di una società transpersonale.*

Mentre il codice della vendetta *barbaricina* è il codice di una società *interpersonale*, il codice della vendetta *criminale* è, invece, il codice di una società *transpersonale*.

Che il codice della vendetta *criminale* sia il codice di una società *transpersonale* (una società nella quale, secondo Bobbio: "ciascun membro della società è in relazione con gli altri, *indirettamente*, per il tramite di un scopo comune che lo lega agli altri membri della società") sembra mostrato da due tratti caratteristici della *societas* criminale:

- (i) primo tratto: la *societas* criminale è una *societas* "contrattuale";
- (ii) secondo tratto: la *societas* criminale è una *societas* "etero-telica" (ossia: "avente un fine esterno").

Ecco due passi nei quali Pigliaru caratterizza la *societas* criminale come "contrattuale" ed "etero-telica":

Primo passo: "contrattualità della societas criminale".

"Nella società dei ladroni l'ordinamento giuridico ha un'origine *contrattuale* assolutamente esplicita giacché di fatto nasce da un accordo tra due o più parti per regolare il comportamento proprio delle singole parti sia nei rapporti reciproci [p. 56] sia di fronte al gruppo costituito in vista di una determinata attività comune per il conseguimento di un fine comune."¹⁶

Secondo passo: "etero-telicità della societas criminale".

"La società dei ladroni, come fatto e come ordinamento c'è in quanto ogni singolo s'impegna [in] esso per un atto di volontà individuale, e solo in virtù di un esplicito atto di volontà individuale. C'è il ladrone e la sua volontà determinata ad agire con altri ladroni in una determinata disciplina; la società dei ladroni nasce

¹⁶ Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, pp. 56-57.

come società particolare (cioè a fini particolari e determinati) e l'ordinamento di tale società nasce come nasce l'ordinamento di ogni società particolare, *a fine determinato*.¹⁷

Per usare l'efficace linguaggio di Pigliaru, il "noi pastori" (della società barbaricina) è il noi *interpersonale*; il "noi ladroni" (della società criminale) è un noi *transpersonale*.¹⁸

¹⁷ Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 57.

¹⁸ Una conseguenza di questa differenza che può interessare lo studioso di fenomeni normativi è che il codice della vendetta barbaricina è un codice di *doveri* (nel linguaggio di Santi Romano che Pigliaru fa proprio: "doveri in senso stretto"), mentre il codice della vendetta di una società criminale è un codice di *obblighi*. Cfr. Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*, 2000, p. 252.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bobbio, Norberto, *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*. Torino, Istituto giuridico della R. Università, 1934.

Bobbio, Norberto, *La persona nella sociologia contemporanea*. In: "Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino", 12 (1938), pp. 219-255.

Bobbio, Norberto, *La persona e la società*. In: "Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino", 12 (1938), pp. 161-176. (Numero monografico "In memoria di Giuliano Enriques".)

Conte, Amedeo Giovanni, *Il gioco della vendetta. Costitutività e incommensurabilità nella filosofia di Antonio Pigliaru*. In: Maurizio Manzin/Paolo Moro (ed.), *Retorica e deontologia forense*. Milano, Giuffrè, 2010, pp. 263-275.

Di Lucia, Paolo, *Tre modelli dell'ontologia sociale*. In: Paolo Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, 2005, pp. 9-24.

Gambetta, Diego, *The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection*. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1993.

Gilbert, Margaret, *On Social Facts*. London, Routledge, 1989.

Hobsbawm, Eric J., *Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries*. Manchester, Manchester University Press, 1959.

Piga, Gesuino/Pulina, Paolo (eds.), *La ricerca di Antonio Pigliaru (1922-1969) sulla vendetta barbaricina*. Pavia, Nuova Tipografia Popolare, 2010.

Pigliaru, Antonio, *Persona e ordinamento*. Milano, Giuffrè, 1953.

Pigliaru, Antonio, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*. Milano, Giuffrè, 1959. Riedizione con una introduzione di Luigi M. Lombardi Satriani: *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*. Riedizione: *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*. Núoro, Il Maestrale, 2000.

Ruben, David-Hillel, *The Metaphysics of the Social World*. London, Routledge and Kegan Paul, 1985.

Sacco, Rodolfo, *Vendetta*. In: *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Aggiornamento*. Torino, UTET, 2012, vol. VII, pp. 1118-1119.

Searle, John R., *The Construction of Social Reality*. New York, Free Press, 1995.

Terradas Saborit, Ignasi, *Justicia vindicatoria. De la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.